



CITTA' DI VILLADOSSOLA

PROVINCIA DEL VERBANO – CUSIO – OSSOLA

REGOLAMENTO PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI TIPICI LOCALI - ISTITUZIONE DELLA De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine) di Villadossola

- Art. 1 Oggetto e finalità
- Art. 2 Definizioni
- Art. 3 Ambito dell'intervento comunale
- Art. 4 Istituzione del Registro De.C.O.
- Art. 5 Logo De.C.O.
- Art. 6 Procedura per l'attribuzione della De.C.O. ai prodotti locali
- Art. 7 Commissione comunale per la De.C.O.
- Art. 8 Utilizzo della De.C.O. e del relativo logo
- Art. 9 Controlli e sanzioni
- Art. 10 Struttura organizzativa competente
- Art. 11 Iniziative comunali
- Art. 12 Norme finali

Il presente provvedimento è approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 22 luglio 2019.



CITTA' DI VILLADOSSOLA

PROVINCIA DEL VERBANO – CUSIO – OSSOLA

Art. 1 – Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento ha per oggetto la tutela e la valorizzazione dei prodotti tipici locali che costituiscono una risorsa di sicuro valore economico, culturale e turistico oltre ad uno strumento di promozione dell'immagine del Comune di Villadossola.
2. Il Comune individua tra i propri fini istituzionali, ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, l'assunzione di iniziative dirette a sostenere e tutelare il patrimonio di tradizioni, cognizioni ed esperienze relative alle risorse naturali ed ambientali del territorio ed alle attività artigianali, industriali, agro-alimentari e gastronomiche dirette alla produzione e preparazione di prodotti tipici locali che rappresentano un vanto per la comunità e sono meritevoli di essere valorizzati per la loro capacità di creare importanti occasioni di marketing territoriale.
3. In attuazione dei principi statutari e nell'ambito delle politiche di sostegno del comparto produttivo, il Comune di Villadossola intende anche valorizzare, attraverso le produzioni tipiche locali, il ruolo e la professionalità delle imprese agricole, artigianali, industriali e commerciali del territorio comunale.
4. Per le finalità di cui sopra, il Comune di Villadossola, ispirandosi a criteri di trasparenza ed efficacia, promuove iniziative che, nel rispetto della legislazione comunitaria e nazionale in materia di protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, comportano l'affermazione sostanziale dei principi di cui ai precedenti commi e la loro attuazione.
5. Con il presente regolamento sono stabilite le modalità di attribuzione, promozione e tutela della De.C.O. (acronimo di "Denominazione Comunale di Origine") di Villadossola.

Art. 2 – Definizioni

1. Agli effetti del presente regolamento, per "prodotto tipico locale" si intende il prodotto, comprensivo di sue lavorazioni e trasformazioni, derivante da attività agricola/zootecnica, enogastronomica, artigianale od industriale che venga tuttora realizzato o sia stato in origine realizzato sul territorio comunale secondo modalità che si sono consolidate fino a divenire consuetudine locale pur essendo costantemente aggiornate e sviluppate dall'introduzione di tecniche innovative.
2. I termini "tipico" e "tradizionale" sono da intendersi sinonimi e il loro uso è equivalente.
3. Per "disciplinare di produzione" o "disciplinare" si intende una descrizione del singolo prodotto che riporti gli elementi minimi per ricondurre ad univocità i requisiti di provenienza, originalità ed eccellenza dello stesso. Il disciplinare potrà contenere particolari metodiche di produzione e commercializzazione.
4. Attraverso la De.C.O. si attesta la tipicità di un determinato prodotto in base al suo legame storico e culturale con il territorio del quale diventa diretto strumento promozionale.
5. Attraverso la De.C.O. non si istituisce alcun marchio di qualità o di certificazione poiché la sua attribuzione ha l'esclusivo scopo di conservare nel tempo quei prodotti, saperi e sapori che si identificano con il patrimonio di cultura popolare tipico di quel determinato Comune e/o territorio costituito da più Comuni.



CITTA' DI VILLADOSSOLA

PROVINCIA DEL VERBANO – CUSIO – OSSOLA

Art. 3 – Ambito dell'intervento comunale

1. In particolare l'azione del Comune si manifesta in direzione:

- a) dell'indagine conoscitiva diretta ad individuare l'esistenza sul territorio comunale di originali e caratteristici prodotti tipici locali, comprese le rispettive lavorazioni e/o confezioni tradizionali, che per la loro rilevanza siano meritevoli di evidenza pubblica promuovendone la conservazione e lo sviluppo attraverso l'iscrizione in un apposito registro;
- b) dell'assunzione di iniziative di valorizzazione dei prodotti tipici locali (e di ogni attività ad essi connessa) che per il loro significato culturale e tradizionale siano meritevoli di riconoscimento;
- c) dell'intervento, mediante forme dirette e/o di coordinamento, in attività di ricerca storica finalizzata all'individuazione di ogni fonte utile per le finalità di cui al presente regolamento;
- d) della promozione e del sostegno alle iniziative esterne, anche attraverso diretti interventi finanziari nei limiti delle ricorrenti compatibilità di bilancio, e nella ricerca di forme di sponsorizzazione da parte di altri soggetti a favore degli organismi associativi che abbiano nei loro programmi istituzionali la salvaguardia dei prodotti tipici locali;
- e) del contributo alla creazione di opportunità economiche e commerciali per le imprese legate alla cultura produttiva ed enogastronomica, alle tradizioni locali e all'economia del turismo;
- e) del rilascio di un marchio De.C.O. per attestare l'origine del prodotto.

Art. 4 – Istituzione del Registro De.C.O.

1. Viene istituito un registro pubblico nel quale, su proposta della Commissione di cui all'art. 7, la Giunta Comunale con proprio atto provvede all'iscrizione dei prodotti attestandone la tipicità e rilasciando quindi la De.C.O.
2. Nel registro sono annotati:
 - i prodotti a denominazione comunale di origine (De.C.O.) con i rispettivi disciplinari;
 - le imprese che hanno ottenuto il diritto di utilizzare la De.C.O. sui loro prodotti in quanto rispondenti al disciplinare di identificazione e produzione che deve avvenire nel territorio comunale;
3. Una stessa impresa può ottenere la De.C.O. per più prodotti diversi mentre per uno stesso prodotto possono ottenere la De.C.O. più imprese diverse.

Art. 5 – Logo De.C.O.

1. Per contraddistinguere e riconoscere chiaramente i prodotti iscritti nel registro di cui all'art. 4 il Comune adotta il logo "De.C.O." composto dallo stemma comunale recante la dicitura "Denominazione Comunale di Origine di Villadossola".



CITTA' DI VILLADOSSOLA

PROVINCIA DEL VERBANO – CUSIO – OSSOLA

Art. 6 – Procedura per l'attribuzione della De.C.O. ai prodotti locali

1. Le segnalazioni inerenti i prodotti da iscrivere nel registro De.C.O. possono essere avanzate da chiunque e d'ufficio anche dal Comune.
2. Le istanze per l'attribuzione della De.C.O. devono essere corredate da un'adeguata documentazione, diretta ad evidenziare caratteristiche del prodotto, provenienza e tipicità rispetto al territorio comunale, e da ogni ulteriore informazione ritenuta utile al fine dell'iscrizione.
3. Sull'ammissibilità dell'iscrizione nel registro De.C.O. si pronuncia la Commissione comunale di cui all'art. 7 che potrà effettuare sopralluoghi ai locali di produzione, controlli su attrezzature ed impianti nonché richiedere ogni ulteriore elemento informativo.
4. La Commissione, sulla base della documentazione a corredo della segnalazione e degli altri elementi informativi raccolti, verificherà se il prodotto segnalato ha le caratteristiche per l'iscrizione nel registro De.C.O. e predisporrà, per ogni singolo prodotto che propone di iscrivere, una scheda identificativa del prodotto e delle sue caratteristiche peculiari ed anche, ove lo ritenga necessario, un disciplinare di produzione.
5. L'istruttoria elaborata dalla Commissione sarà sottoposta alla Giunta comunale che deciderà in merito all'iscrizione nel registro De.C.O. approvando contestualmente le schede identificative o i disciplinari di produzione dei singoli prodotti.
6. Qualora la richiesta di iscrizione nel registro De.C.O. di un determinato prodotto provenga dall'impresa che lo produce viene disposta anche l'iscrizione dell'impresa.
7. L'iscrizione delle imprese nel registro De.C.O., qualora avvenga in un momento successivo a quello dell'iscrizione del relativo prodotto, è disposta con atto dirigenziale.
8. L'accoglimento della richiesta è comunicato all'impresa, unitamente agli estremi dell'iscrizione nel registro (numero e data) ed alle modalità di utilizzo del logo; alla comunicazione sono allegati copia della scheda identificativa o del disciplinare di produzione del prodotto e il modello del logo. Nel disciplinare di produzione del prodotto potrà essere disposta la facoltà di indicare in etichetta anche il nome della frazione o un toponimo.
9. L'iscrizione nel registro De.C.O. non comporta oneri per l'impresa.

Art. 7 – Commissione comunale per la De.C.O.

1. La Commissione Comunale è nominata dal Sindaco ed è composta da cinque membri e precisamente:
 - Sindaco o suo delegato in qualità di presidente.
 - 4 componenti individuati fra tecnici o esperti dei quali tre proposti dalla maggioranza ed uno dalle minoranze consiliari.

Ne possono far parte esponenti del settore agroalimentare, artigianale, commerciale nonché di associazioni di consumatori.



CITTA' DI VILLADOSSOLA

PROVINCIA DEL VERBANO – CUSIO – OSSOLA

2. A supporto del lavoro della commissione potranno essere invitati a partecipare esperti scelti tra persone in possesso di comprovata professionalità e/o conoscenza in relazione allo specifico settore produttivo.
3. La Commissione dura in carica fino alla scadenza del mandato amministrativo e viene dichiarata indispensabile per la realizzazione dei fini istituzionali ai sensi dell'art. 96 del D. Lgs. 267/2000.
4. La Commissione opera validamente con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e decide a maggioranza dei presenti.
5. Non è previsto alcun compenso per i componenti, neppure a titolo di rimborso spese.

Art. 8 – Utilizzo della De.C.O. e del relativo logo

1. Il Comune concede l'utilizzo gratuito delle scritte "De.C.O. di Villadossola", "Denominazione Comunale di Origine di Villadossola" e del relativo logo identificativo alle imprese iscritte nel registro di cui all'art. 4, o alle imprese che commercializzano o somministrano i prodotti De.C.O. nel rispetto delle disposizioni che seguono. Le regole qui espresse valgono anche per l'uso del logo De.C.O. in occasione di manifestazioni pubbliche comunali e feste.
2. Il concessionario ha facoltà di riprodurre il logo De.C.O. nella quantità e dimensione necessarie per l'esercizio della sua attività, nei colori originali o in bianco e nero, fermo restando che le riproduzioni devono essere assolutamente fedeli.
3. Il logo De.C.O. deve essere posizionato in modo chiaro e visibile. Non devono essere usati altri contrassegni che per il loro aspetto esterno e/o in seguito alla loro applicazione possano ingenerare confusione con il logo De.C.O.
4. E' vietato l'utilizzo, in qualunque forma, del logo De.C.O. da parte di soggetti non autorizzati.

Art. 9 – Controlli e sanzioni

1. Ogni abuso nell'utilizzazione del logo verrà perseguito dal Comune di Villadossola a termini di legge.
2. Oltre agli organi preposti anche la commissione comunale ha il compito di sorvegliare sul rispetto di quanto prescritto nel presente regolamento e nelle norme contenute negli eventuali disciplinari.
3. Fatta salva ogni eventuale azione giudiziaria a tutela dell'Amministrazione Comunale, costituisce causa di revoca della De.C.O. e conseguente cancellazione dal relativo registro:
 - a) il mancato rispetto del disciplinare di produzione, delle indicazioni contenute nella scheda identificativa o comunque delle disposizioni del presente regolamento, salvo regolarizzazione nei termini fissati dal Comune;
 - b) il rifiuto dell'impresa di consentire i controlli e/o a presentare la documentazione richiesta in sede di verifica sulla corretta utilizzazione della De.C.O.;
 - c) la perdita dei requisiti richiesti;



CITTA' DI VILLADOSSOLA

PROVINCIA DEL VERBANO – CUSIO – OSSOLA

d) l'uso difforme o improprio del logo De.C.O. accertato dal Comune qualora, dopo la contestazione, l'utilizzatore non proceda all'adeguamento nei termini fissati.

e) gravi violazioni alle norme igienico-sanitarie e frodi alimentari;

4. La Giunta comunale, previo parere della Commissione comunale De.C.O., dispone con proprio provvedimento la sospensione o la revoca dell'iscrizione nel registro De.C.O. e del diritto all'utilizzazione del relativo logo.

5. Colui al quale è stato sospeso o revocato il diritto del riconoscimento De.C.O. non può richiedere alcun indennizzo o risarcimento danni.

Art. 10 – Struttura organizzativa competente

1. La struttura organizzativa a cui viene attribuita la competenza degli adempimenti previsti dal presente regolamento è definita nell'ambito dell'organizzazione dei servizi comunali.

2. Il dipendente responsabile della struttura di cui al comma precedente è anche responsabile di tutti i procedimenti previsti dal presente regolamento.

Art. 11 – Iniziative comunali e di coordinamento

1. Il Comune assicura mediante gli strumenti a sua disposizione la massima pubblicità delle disposizioni previste dal presente regolamento.

2. Il Comune ricerca ai fini di promozione e diffusione della De.C.O. forme di collaborazione con enti ed associazioni interessati alla valorizzazione dei prodotti tipici attraverso tutte le forme associative previste dalla vigente normativa. Il Comune è organo di coordinamento nell'ambito di ogni forma di collaborazione messa in atto.

Art. 12 – Norme finali

1. Il presente regolamento entra in vigore al momento in cui la deliberazione consiliare di approvazione diviene esecutiva a norma di legge.